



Segreteria del SINDACO

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

sindaco@comune.levanto.sp.it

PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it



IT10/072

ORDINANZA n. 107

Oggetto: Divieto di vendita per asporto e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine su tutto il territorio comunale in occasione della "Festa del Mare" - Martedì 25 Luglio 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **luglio**

IL SINDACO

Premesso che il giorno 25 luglio 2023 si svolgerà a Levanto la tradizionale "Festa del Mare" evento che coinvolge tutta la cittadinanza e comporterà, ragionevolmente, un rilevante afflusso di turisti e persone provenienti anche dai Comuni limitrofi;

Considerato che, data la rilevante presenza di persone e l'ipotetico conseguente consumo di bevande, l'abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro o di lattine, nonché i frammenti di vetro degli stessi, possa costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone o essere utilizzati al fine di recare danno alle stesse;

Stante la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire il verificarsi di eventuali fenomeni e comportamenti in grado di minacciare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, nonché di porre a rischio il decoro urbano ed ambientale tutelando, pertanto, sia le persone che il territorio;

Considerato il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici come stabilito dall'art. 689 C.P., nonché il divieto di vendita ai minori di anni diciotto previsto dall'articolo 14 ter della legge 125/2001;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni citate, introdurre, su tutto il territorio comunale, il divieto di vendita per asporto e consumo di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine negli spazi pubblici dalle ore 20:00 del 25.07.2023 alle ore 06:00 del 26.07.2023;

Tenuto conto dell'eccezionalità del divieto nonché della sua temporaneità;

Considerato che per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica il Sindaco può limitare, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del TUEL, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all'esercizio delle medesime attività, anche al fine di renderle compatibili con le funzioni territoriali in ordine alla tutela dell'arredo urbano e alla salute della popolazione;

Riconosciuta, altresì, la condizione di contingibilità strettamente correlata alla notte compresa fra il 25 Luglio ed il 26 Luglio 2023;

Visti:

- L'art. 50, comma 7 bis del D.Lgs 267/2000 a norma del quale “ *Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici*”;
- L'art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000 a norma del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta” ...*con atto motivato provvedimenti, contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*”;

Visti:

- il D.Lgs n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 1/2007 “ Testo Unico sul Commercio” e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125 :”Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”;
- la legge 29 luglio 2010, n. 120 “ Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
- la legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- lo Statuto Comunale;

Ritenuto, pertanto, opportuno adottare misure finalizzate a garantire la sicurezza delle persone al fine di evitare possibili rischi e possibili danni derivanti dalle situazioni sopra descritte;

ORDINA

per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano **DIVIETO**

- di introdurre e consumare bevande in contenitori di vetro e lattine su tutto il territorio comunale;
- di vendita per asporto e consumo di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine su tutto il territorio comunale, anche ove dispensate da distributori automatici, dalle ore 20:00 del 25 Luglio 2023 alle ore 06:00 del 26 Luglio 2023;
- è consentito, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell'esercizio, la somministrazione di bevande di qualsiasi tipo all'interno e negli spazi pertinenziali, anche se temporaneamente autorizzati a carattere stagionale, destinati a esercizio pubblico;
- è consentita la vendita per asporto di bevande previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica

Per le predette finalità i titolari o gestori delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e degli esercizi artigianali sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

DISPONE

1. l'immediata notifica alle attività interessate presenti sul territorio comunale che dovranno esporre in modo ben visibile la presente ordinanza;
2. che i competenti organi di vigilanza tengano continuamente monitorata la situazione igienico ambientale, nonché la sicurezza urbana nell'ambito del territorio comunale;
3. che la presente ordinanza venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Levanto e che venga pubblicizzato sul sito istituzionale dell'Ente;
4. che la presente ordinanza sia trasmessa:
 - al Prefetto della Spezia;
 - al Questore della Spezia;
 - alla Stazione Carabinieri di Levanto;
 - al Comando di Polizia Locale

DEMANDA

agli Agenti di Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza

AVVERTE

che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000

INFORMA

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso innanzi al T.A.R. Liguria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente, oppure

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente.

Levanto, 21-07-2023.

IL SINDACO
(Luca Del Bello)